

**CHIARIMENTI - Parte VI**

|     | Data Richiesta | Quesito                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Risposta                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 195 | 11.10.2019     | 3. Si chiede di indicare il criterio che verrà utilizzato nel caso in cui la stazione appaltante non consideri il fatturato in servizi analoghi dichiarato da un concorrente adeguato (in termini di analogia ai servizi oggetto della presente procedura) al numero di lotti per i quali chiede di partecipare, cioè se esso verrà ammesso comunque a partecipare per un numero di lotti inferiore e, in tal caso, come verranno stabiliti i lotti (tra quelli scelti originariamente) a cui potrà partecipare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Nel caso in cui il concorrente che intenda concorrere a più lotti non risulti in possesso dei requisiti previsti, verrà ammesso unicamente al/i lotto/i cui intenda partecipare e per i quali possiede i requisiti in ragione dell'ordine di rilevanza economica dei lotti stessi. |
| 196 | 17.10.2019     | In considerazione dell'attività in corso ai fini della valutazione e possibile consegna della proposta tecnico economica nella gara in oggetto entro il 31.10.2019, rileviamo che:<br>- i sopralluoghi sono stati eseguiti secondo il cronoprogramma definito dalla Stazione Appaltante, con ultimazione degli stessi solo nella prima settimana di ottobre. Ciò purtroppo non ci consente un'approfondita analisi energetica dei presidi per la formulazione del prezzo dei vettori energetici, peraltro non direttamente legati alle corrispondenti voci di ricavo (la remunerazione infatti non viene calcolata mediante tariffa €/Smc per l'energia primaria termica e €/kWh per la parte elettrica);<br>- La recente pubblicazione di documentazione evidenzia possibili incongruenze (i files allegati al Capitolato Tecnico riportano piani manutentivi per alcune tipologie impiantistiche [Schede B.1 e C.1] con un elenco che non inizia dal punto 1, ma in un caso dal 21 e nell'altro dal 4) che temiamo non diano piena evidenza della consistenza patrimoniale.<br>Rilevato quanto sopra, data la delicatezza e importanza della procedura, siamo a domandare la verifica da parte di Codesto Spett.le Ente, ed una eventuale conferma o modifica, della documentazione pubblicata.<br>Appare pertanto a nostro avviso indispensabile posticipare contestualmente la data di presentazione delle offerte di almeno 30 gg., concordemente con l'attività programmatica di Codesto Ill.mo Ente, considerato che le nuove informazioni da fornire andranno sostanzialmente a modificare le condizioni di partecipazione alla procedura. | Il termine per la presentazione delle offerte è stato posticipato al 28.11.2019, ore 15:00.                                                                                                                                                                                        |
| 197 | 22.10.2019     | In relazione ai termini di consegna dell'offerta previsti per il 31/10/19, nonché delle svariate richieste di chiarimento ed in particolare alla documentazione pubblicata in data odierna sul portale ARIA ("Chiarimenti quinta parte" e "Schede di manutenzione") siamo a chiedere una proroga di almeno 15 giorni al fine di poter valutare correttamente tutta la documentazione prodotta e predisporre un'offerta tecnico-economica adeguatamente analizzata e rispondente alle richieste del bando in oggetto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Il termine per la presentazione delle offerte è stato posticipato al 28.11.2019, ore 15:00.                                                                                                                                                                                        |
| 198 | 22.10.2019     | Nei chiarimenti pubblicati oggi "quinta parte", fate riferimento ad un allegato aggiornato "allegato 5.7 - Clausola Sociale" che non troviamo nemmeno dentro alle cartelle zippate.<br>L'unico documento che c'è stato pubblicato già in Giugno.<br>Chiediamo per cortesia di specificare il percorso corretto per poter scaricare questo file.<br>Chiediamo anche, dato l'approssimarsi della data di scadenza e la complessità della gara, una proroga della data di presentazione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | E' stato pubblicato in Sintel il 23 ottobre 2019                                                                                                                                                                                                                                   |
| 199 | 22.10.2019     | Siamo a segnalare che nelle risposte ai quesiti parte V da voi pubblicati il 22/10/2019 non risulta essere presente la risposta al ns. quesito inviato in data 11/10/19 relativo al subappalto e relativamente al quesito del 17/10/2019 in riferimento alla risposta n. 180 non riusciamo a reperire nel sito l'allegato 5.7 clausola sociale aggiornato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | E' stato pubblicato in Sintel il 23 ottobre 2019                                                                                                                                                                                                                                   |

**CHIARIMENTI - Parte VI**

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                           |
|-----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 200 | 25.10.2019 | In caso di partecipazione di un RTI verticale in cui l'impresa capogruppo svolge le prestazioni inerenti i servizi energetici (di cui all'art. 1, lett. A, B, C, E, oltre alla lett. K del disciplinare di gara) mentre l'impresa mandante svolge i restanti servizi manutentivi (di cui all'art. 1, lett. D,F,G,H, I,J,L oltre alla manutenzione straordinaria) si chiede conferma che l'impresa mandante non debba possedere il certificato ISO 11352 come riportato nei chiarimenti n. 89, 96 e 191.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Si conferma quanto già esplicitato nel chiarimento n. 191 |
| 201 | 28.10.2019 | <p>Con riferimento ai seguenti chiarimenti precedentemente pubblicati, e precisamente:</p> <p>"Chiarimento n. 15</p> <p>Si chiede di confermare che gli importi fatturati per i lavori di manutenzione extracanone compensati a misura e compresi nell'attività di un appalto di servizi di gestione e manutenzione di impianti termici ed elettrici, possano rientrare negli importi previsti nel presente punto K).</p> <p>Risposta: Non si conferma"</p> <p>"Chiarimento n. 61</p> <p>Con riferimento al requisito di partecipazione previsto alla lett. k) di pag 14 del disciplinare di gara e che di seguito si riporta: "di aver realizzato complessivamente, nel triennio antecedente la pubblicazione del Bando di gara (anni 2016-2017-2018), servizi analoghi di cui almeno il 30% a favore di strutture sanitarie pubbliche e/o private, per importi al netto dell'IVA, complessivamente non inferiori agli importi indicati nelle seguenti tabelle, relative rispettivamente alla partecipazione ad un solo lotto od a più lotti", con la presente si chiede di confermare che nell'ambito dell'attività richiesta rientri sia la manutenzione ordinaria che straordinaria sulle tipologie di impianti previste, quando le attività manutentive predette siano congiuntamente previste nell'ambito di contratti di c.d. servizio energia e/o di riqualificazione energetica-impiantistica.</p> <p>Risposta: Si conferma"</p> <p>"Chiarimento n. 185</p> <p>Con riferimento al requisito di fatturato in servizi analoghi di cui alla lett. k) di pag.14, alla luce dei chiarimenti n. 15 e n. 61, siamo a richiedere conferma circa la correttezza delle seguenti considerazioni in merito all'esatta identificazione di tale fatturato.1. Si chiede conferma che, nell'ambito di servizi di gestione di attività integrate di conduzione, manutenzione ordinaria e straordinaria e/o riqualificazioni tecnologiche e/o di servizio energia, dove la manutenzione straordinaria costituisce attività integrata all'ordinaria e comprende anche attività extracanone, E' CORRETTO considerare l'intero importo fatturato ai fini del calcolo del requisito richiesto dal bando di gara.</p> <p>Risposta: Non si conferma"</p> | Si veda sotto                                             |

**CHIARIMENTI - Parte VI**

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 201 | 28.10.2019 | <p>Con la presente si rileva che essi sono parzialmente in contraddizione l'uno con l'altro e, soprattutto, risultano contrari al principio generale della massima partecipazione e della concorrenza.</p> <p>Tale principio condurrebbe ad una interpretazione (come nel caso di specie) che dovrebbe favorire piuttosto che restringere la platea dei possibili concorrenti.</p> <p>In caso di clausole equivoche o di dubbio significato nelle procedure di evidenza pubblica (e il concetto di servizio analogo-come dimostrato dai numerosi chiarimenti posti-è di dubbio significato), purché ciò non configga con il principio di parità di trattamento tra i concorrenti, deve preferirsi l'interpretazione che favorisca la massima partecipazione alla gara piuttosto che quella che la ostacoli (Consiglio Stato, sez. V, 12 ottobre 2010, n. 7403).</p> <p>I contratti di servizi analoghi a quello oggetto della presente procedura (gestioni tecnologiche integrate/servizi energia/multiservizi tecnologici/servizi integrati) ricomprendono sempre attività manutentive straordinarie (a volte chiamate anche "extracane"), anzi spesso tali attività sono quantitativamente molto significative poiché destinate a riqualificare ed adeguare tecnologicamente l'insieme degli impianti (come nel caso della procedura in oggetto) e sono, pertanto, assolutamente rilevanti per dimostrare la capacità tecnico-professionale dell'impresa.</p> <p>Orbene, nel caso di specie, non si comprende come mai codesto spettabile ente non consideri corretto ricomprendere nel calcolo del fatturato analogo queste attività, escludendo una quota importante di fatturato maturato e limitando in misura considerevole la possibilità di raggiungimento dei requisiti di fatturato richiesti per la partecipazione ai vari lotti di gara.</p> <p>La possibilità che un'impresa priva dei requisiti di partecipazione possa concorrere in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o ricorrendo all'avvalimento non soddisfa l'esigenza della più ampia partecipazione possibile in quanto la costituzione di un Raggruppamento Temporaneo di Imprese o il ricorso all'avvalimento sono il frutto di scelte discrezionali di tutte le imprese coinvolte, per le quali non è sufficiente la volontà dell'impresa che intende partecipare alla gara, essendo necessaria anche una coincidente volontà delle altre imprese nella costituzione dell'eventuale raggruppamento e dell'impresa o delle imprese ausiliarie nell'avvalimento.</p> <p>Ne consegue che l'astratta possibilità di costituire un RTI o di ricorrere all'avvalimento non esclude che una preclusione alla possibile partecipazione individuale dell'impresa si concreti in un vulnus al principio del favor participationis e, quindi, in una lesione sia alla sfera giuridica dell'impresa che non può partecipare individualmente sia alle finalità pubblicistiche a base della normativa in materia.</p> | Si veda sotto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 201 | 28.10.2019 | <p>Si chiede, pertanto, a codesto spettabile ente:</p> <p>A_ di voler riformulare il chiarimento n. 185 nel senso più favorevole alla massima partecipazione, e di voler pertanto considerare valutabile come "analogo" il fatturato maturato con contratti che comprendano anche quelle attività, sia denominate "extracane" che "straordinaria manutenzione" (in quanto spesso riferite alla stessa tipologia di attività), espletate in relazione alla tipologia di impianti oggetto della gara e che siano, congiuntamente alla manutenzione ordinaria, previste nell'ambito di contratti aventi oggetto simile a quello di gara (gestioni tecnologiche integrate/servizi energia/multiservizi tecnologici/servizi integrati);</p> <p>B_ in subordine, qualora la precedente istanza non fosse accolta, chiediamo che venga chiarito in modo esplicito i casi in cui la manutenzione straordinaria e/o attività extracane possono essere ricompresi nel fatturato dichiarabile;</p> <p>C_ infine, qualora si dovesse ricorrere all'avvalimento, si chiede se il concorrente, debba indicare per quali Lotti si ricorre a tale istituto (es. se i requisiti posseduti da un concorrente soddisfano quanto richiesto per la partecipazione al lotto x, e il concorrente desidera concorrere per i lotti x e y, indicherà che l'ausiliaria presta quota parte dei requisiti solo per il lotto y) pertanto solo in caso di aggiudicazione del lotto y l'ausiliaria verrà chiamata ad adempiere al contratto di avvalimento, e cioè a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto i mezzi e le risorse ivi indicate.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Risposta A: le attività di manutenzione straordinaria, univocamente individuabili nell'ambito di precedenti contratti per il relativo importo, rientrano nelle lavorazioni a cui corrisponde una specifica qualificazione SOA. Pertanto il fatturato relativo a tale attività non può essere computato ai fini della qualificazione per il servizio indicato.</p> <p>Risposta B: attività di carattere straordinario possono, eventualmente, essere ricomprese nell'ambito del fatturato utile alla qualificazione per i servizi specifici, qualora le stesse non risultino univocamente scorparabili dai canoni per i servizi svolti.</p> <p>Risposta C: Qualora l'O.E. intenda partecipare a più lotti, i requisiti di partecipazione, di cui alla lettera k) del Disciplinare, fanno riferimento agli importi così come definiti nella tabella "seconda" pagine 14 e 15. Pertanto i requisiti sono complessivi e prescindono dall'identificazione del singolo lotto, anche in caso di avvalimento.</p> |
| 202 | 29.10.2019 | <p>Premesso che con il chiarimento 168 avete precisato che il requisito di classificazione per l'esecuzione dei lavori (SOA) deve essere posseduto da ciascuna impresa in modo proporzionale alla % di lavori da eseguire, dichiarati in fase di gara, vogliate altresì confermare che una mandante, se del caso in ati verticale, che esegue servizi con esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico possa concorrere alla gara senza possedere le iscrizioni SOA.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Si conferma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER LA GESTIONE ENERGETICA E TECNOLOGICA INTEGRATA DEGLI IMPIANTI DELLE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE DEL VENETO (GETIS)**

**CHIARIMENTI - Parte VI**

|     |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 203 | 30.10.2019 | <p>QUESITO 1</p> <p>Si chiede conferma che gli importi realizzati in un contratto d'appalto avente ad oggetto la sola manutenzione di sistemi di videosorveglianza e citofonia digitale [come tali rientranti nei servizi di cui all'art. 1 lett. F) "impianti antenna tv e tv a circuito chiuso", "impianti citofonici e videocitofonici" del Disciplinare di gara] siano interamente spendibili come importo per servizi analoghi.</p>                                                                                                                                                                                                                                   | <p>La manutenzione di carattere ordinario è configurabile come servizio, quindi come importo spendibile per i servizi analoghi; la manutenzione straordinaria, qualora univocamente determinabile per il relativo importo, rientra nell'ambito delle qualificazioni per i lavori.</p> |
| 204 | 30.10.2019 | <p>QUESITO 2</p> <p>Si chiede conferma della correttezza del seguente assunto: nel caso di un contratto d'appalto avente ad oggetto la conduzione e manutenzione di complessi immobiliari, in cui il servizio è composto da</p> <p>A) conduzione e governo pagati a canone</p> <p>B) manutenzione programmata pagata a misura</p> <p>C) manutenzione straordinaria pagata a misura</p> <p>è corretto includere nel calcolo degli importi realizzati per servizi analoghi i soli importi relativi alle attività A) e B) anche considerando che l'attività A (governo) non avrebbe ragion d'essere laddove avulsa e sé stante dall'attività B (esecuzione del servizio).</p> | <p>Si conferma.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 205 | 30.10.2019 | <p>QUESITO 3</p> <p>Si chiede conferma che, nel caso di contratto d'appalto avente ad oggetto come prestazioni principali la gestione e manutenzione di impianti elettrici, di climatizzazione e termici [come tali rientranti nei servizi di cui all'art. 1 lett. A, B, E] e come prestazione accessoria la manutenzione edile, è corretto considerare come spendibili gli importi realizzati relativi all'intero contratto d'appalto con l'esclusione delle attività di manutenzione straordinaria ed extra-canone.</p>                                                                                                                                                  | <p>Si conferma precisando tuttavia che la manutenzione edile, quale prestazione accessoria, non è computabile come servizio analogo se risulta essere una componente univocamente scorporabile dal canone.</p>                                                                        |
| 206 | 04.11.2019 | <p>Si chiede a codesta rispettabile Stazione appaltante se sia necessario esprimere in offerta la dichiarazione dell'opzione del protocollo IPMVP scelta per la certificazione dei consumi in modo univoco (un'unica opzione vincolante) o sia consentito dichiarare più di una opzione, in funzione di determinate condizioni (tipologia interventi, tipologia immobile, ecc...).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Si rimanda al quesito n. 135 (terza pubblicazione).</p>                                                                                                                                                                                                                            |